



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 19 Novembre 2024

DDL BILANCIO – PRESENTATO EMENDAMENTO PER AGEVOLAZIONI FISCALI PRIMA CASA DEI VVF AL PARI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Agli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia, sin dall' anno 2000, una legge consente di ottenere le agevolazioni fiscali per l'acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale (cd benefici "prima casa") senza dovervi stabilire la residenza, condizione spesso incompatibile con il servizio a causa dei frequenti trasferimenti.

Tali benefici consistono nella riduzione dell'imposta di registro (se si acquista da un privato) o dell' Iva (se si acquista da un'impresa). Inoltre non è dovuta l' imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie sugli atti assoggettati all'imposta di registro e quelli necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari.

Parimenti, anche in assenza di residenza, sono garantite le detrazioni fiscali sugli interessi passivi derivanti dai mutui per l'acquisto dell' abitazione principale.

Con questo emendamento il CONAPO chiede che la misura sia estesa anche agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in quanto soggetti anch'essi a frequenti trasferimenti e soggetti ai sensi dell' 19 della legge 4 novembre 2010, n.183, alla medesima peculiare specificità lavorativa.

Alleghiamo l' emendamento presentato (solamente dal Partito Democratico) presso la V commissione della Camera dei Deputati, che ha recepito questa richieste Conapo.

A loro va il ringraziamento Conapo, nell'attesa di vedere gli sviluppi parlamentari.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini






Camera
dei
Deputati

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Atto Camera: 2112-bis

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 2

(MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Perequazione del regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa)

1. All'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: « Forze di polizia ad ordinamento civile » sono inserite le seguenti: « e del Corpo nazionale vigili del fuoco, ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2 della presente legge.

2.05. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.





CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 8 Novembre 2024

Prot. 151/24

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

On. Giorgia Meloni

Al Ministro dell'Interno

Prefetto Matteo Piantedosi

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione

Sen. Paolo Zangrillo

Al Ministro dell' Economia e Finanze

On. Giancarlo Giorgetti

Al Sottosegretario di Stato all'Interno

On. Emanuele Prisco

Al Presidente della V Commissione Bilancio e Tesoro

Camera dei Deputati

On. Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori

Ai Relatori in V Commissione Bilancio e Tesoro

Camera dei Deputati

On. Silvana Andreina Comaroli

On. Mauro D'Attis

On. Ylenia Lucaselli

On. Francesco Saverio Romano

A tutti i Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati

e, p.c. Al Vice Capo Dipartimento Vicario

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ing. Carlo DALL'OPPIO

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali

Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Viceprefetto Renata CASTRUCCI

Oggetto: **Atto Camera 2112 - bis "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"**

Proposta emendativa per estensione agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dello speciale regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa riservato al personale delle Forze Armate e di Polizia.

Onorevole Signora Presidente del Consiglio,

Onorevole Signor Ministro, Onorevole Signor Sottosegretario di Stato

Onorevoli Deputati,

Si allega alla presente la proposta emendativa in oggetto correlata dalla relazione illustrativa, con preghiera di intervenire per le modifiche legislative richieste in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Distinti saluti.

Allegati:

-proposta emendativa AC2112-bis

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini



Atto Camera 2112 - bis

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027



PROPOSTA EMENDATIVA RICHIESTA DA

CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

Dopo l'art. 2 inserire il seguente:

Art. 2 bis

(Perequazione del regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

All'art. 66 commi 1 e 2 della legge 21/11/2000, n. 342, dopo le parole «Forze di polizia ad ordinamento civile», inserire le seguenti: «e del Corpo nazionale vigili del fuoco,».

Al minor gettito derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, si provvede mediante (inserire copertura finanziaria).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

L'emendamento pone fine all'ennesimo ingiustificato deterioro trattamento nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale vigili del fuoco, rispetto alle Forze armate e di polizia. Difatti con questo emendamento si sana una ingiustizia nei confronti dei vigili del fuoco i quali non possono accedere alle speciali agevolazioni fiscali per l'accesso alla prima casa riservate al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, laddove per ragioni di servizio risultano impossibilitati a stabilire residenza e dimora abituale nell'immobile costituente unica abitazione di proprietà. Problematiche di trasferimento cui soffrono anche gli appartenenti al Corpo nazionale vigili del fuoco, ai quali, peraltro, l'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, riconosce la medesima peculiare specificità lavorativa. Si tratta in sostanza di garantire anche ai Vigili del fuoco, come già concesso a Forze armate e di polizia, di accedere all'imposta di registro e all'IVA agevolata nelle compravendite immobiliari, come anche di accedere alla detraibilità fiscale dei mutui ipotecari, senza i vincoli della residenza e della dimora abituale, sovente incompatibili con il servizio prestato soggetto a frequenti trasferimenti.

L'emendamento è inoltre congruente con l'art. 2, comma 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, ai fini IMU, per le medesime necessità di trasferimento del personale, questa volta i vigili del fuoco sono stati assimilati a forze armate e di polizia, prescindendo dall'obbligo di residenza e dimora abituale nella prima casa.

Sotto, **in rosso e sottolineato**, il risultato della proposta emendativa:

Art. 66 della legge 21/11/2000, n. 342

(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile **e del Corpo nazionale vigili del fuoco**, non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa, prevista dalla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

2. La detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, è sempre concessa al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile **e del Corpo nazionale vigili del fuoco**, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora.